

DELIBERA N. 71/11/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

■■■■ **MANCINI / ARIA** ■■■■

IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 28/11/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 21/10/2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/794/2010, con cui la Sig.ra ■■■■ Mancini ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società con la società Aria ■■■■ (di seguito, per brevità, "Aria");

VISTA la nota del 12/11/2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, fissando un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTA la nota del 29 novembre 2010, con cui l'istante ha presentato la documentazione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

1.a. L'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- l'istante sottoscriveva presso il centro Full Point sito in Civita Castellana un contratto per l'utilizzo della linea Internet via parabola con la società Aria, corrispondendo in contanti al sig. ■■■ Rossi, unico referente della Aria, l'intero importo richiesto;
- nel mese di febbraio 2010, l'istante riceveva un sollecito di pagamento da parte della società Aria delle somme già corrisposte;
- le richieste di chiarimento inviate al sig. ■■■ Rossi rimanevano prive di riscontro;
- con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto lo storno dell'insoluto;
- l'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione si concludeva con esito negativo per l'assenza dell'operatore;
- con l'istanza di definizione, l'utente ha reiterato la domanda di storno dell'insoluto, chiedendo la risoluzione del contratto.

2. Motivi della decisione.

A. Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

B. Nel merito

B.1. In primo luogo, si precisa che l'operatore Aria non ha presentato alcuna memoria difensiva, nè la documentazione richiesta con la lettera di avvio del procedimento e che l'istante non ha prodotto la copia della quietanza del pagamento, né di altro documento idoneo a comprovare l'avvenuta dazione della somma di denaro alla Full Point e/o al sig. ■■■ Rossi.

Ciò premesso, sulla base della sola documentazione in atti, si ritiene che la domanda dell'istante non possa essere accolta, per le seguenti ragioni.

L'utente deduce di aver stipulato, presso un locale commerciale denominato Full Point, tramite il responsabile dell'attività commerciale e unico referente della società Aria, un contratto per la fornitura del servizio internet via parabola, di cui produce una copia non sottoscritta da nessuna delle parti e priva di data.

Pure in assenza della copia sottoscritta, l'esistenza del contratto dichiarata dall'utente può ritenersi provata dal successivo invio da parte della società Aria della fattura n. ■■■ del 4 febbraio 2009 per canone annuo e noleggio parabola, di importo imponibile corrispondente a quello risultante dal contratto.

L'istante deduce però di aver corrisposto, al momento della sottoscrizione del contratto, l'intero importo richiesto in contanti direttamente a mani del responsabile dell'attività commerciale, e non produce alcuna documentazione comprovante il versamento delle somme. *Ad abundantiam*, nel modulo di contratto compilato, risulta prescelta come modalità di pagamento il bonifico bancario, modalità che viene riportata anche nella fattura successivamente inviata dall'operatore.

In mancanza di prova certa in ordine al pagamento effettuato, pertanto, la domanda di storno delle fatture insolite non può essere accolta.

Va detto, a margine, che l'avvenuta fatturazione da parte di Aria conferma che la Full Point ha agito come rappresentante di Aria. Siamo di fronte ad una regolare spendita del nome di Aria (*contemplatio domini*), con il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica di Aria.

Ciononostante, pur in presenza di una vicenda con contorni opachi, la mancata prova della dazione di denaro impedisce di accogliere la domanda.

Si rileva infine che l'istante ha provveduto a chiedere delucidazioni sulla circostanza dell'avvenuto pagamento solo alla persona fisica che aveva percepito tale importo, Sig. ■■■ Rossi, e non direttamente alla società Aria, che non risulta pertanto essere stata messa a conoscenza dell'accaduto prima dell'istanza di conciliazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

*** **

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

RITENUTO che la richiesta formulata dalla sig.ra ■■■ Mancini nella istanza di definizione della controversia presentata in data 21 ottobre 2010 non possa essere accolta;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dalla sig.ra ■■■ Mancini in data 21 ottobre 2010, compensando le spese del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma 28 novembre 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Il Dirigente responsabile del procedimento

Ines Dominici

Fto